

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 1, E DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 4, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 905/2017/R/GAS

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente allegato, si applicano le seguenti definizioni:

- **Allegato A** è l'Allegato alla deliberazione 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS;
- **comunicazione di completamento invii** è la comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB redatta dalle stazioni appaltanti sulla base dello schema riportato nell'Allegato CCS alla determinazione 11 luglio 2018, n. 8/2018 – DIEU (di seguito: determinazione 8/2018 – DIEU), recante, per un determinato ambito, l'elenco dei Comuni oggetto del procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB appartenenti all'ambito; qualora i Comuni oggetto di tale procedimento ricadano sia nel regime ordinario individuale sia nel regime semplificato, la stazione appaltante rende disponibile, di norma, la documentazione dei Comuni soggetti al regime semplificato (articolo 21) al termine del procedimento di verifica dei Comuni soggetti al regime ordinario individuale (articolo 13, comma 1) ed effettua, al termine del caricamento dei documenti nella piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni, la comunicazione di completamento invii;
- **dichiarazione ex legge 124/17** è la dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 redatta dalle stazioni appaltanti sulla base dello schema riportato nell'Allegato DRC alla determinazione 11 luglio 2018, n. 9/2018 – DIEU (di seguito: determinazione 9/2018 - DIEU), recante, per un determinato ambito, l'elenco dei Comuni oggetto del procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito appartenenti all'ambito;
- **periodo Q1** è il periodo che va dal primo giorno del mese al quindicesimo giorno del mese;
- **periodo Q2** è il periodo che va dal sedicesimo giorno del mese all'ultimo giorno del mese;
- **piattaforma VIR-RAB** è la piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB, istituita con determinazione 8/2018 – DIEU;
- **piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito** è la piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito, istituita con determinazione 9/2018 – DIEU;
- **piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni** è la piattaforma informatica per la selezione dei Comuni oggetto di verifiche a campione e l'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 11 dell'Allegato A.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente documento definisce le modalità di attuazione delle verifiche di cui all'articolo 23, comma 1, e di cui all'articolo 27, comma 4, dell'Allegato A (di seguito anche richiamate "verifiche").

Articolo 3

Selezione del campione

- 3.1 Ai fini delle verifiche, con cadenza di norma mensile, è selezionato un campione di ambiti e Comuni sulla base delle comunicazioni di completamento invii (in caso di Comuni ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune) e delle dichiarazioni *ex* legge 124/17 (in caso di Comuni soggetti al regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17) rese disponibili dalle stazioni appaltanti, rispettivamente, mediante la Piattaforma VIR-RAB e la Piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito.

Articolo 4

Determinazione degli ambiti e dei Comuni da sottoporre a verifiche

(omissis)

Articolo 5

Comunicazioni ai soggetti interessati

- 5.1 Ai fini delle verifiche, con comunicazione del Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling*, verrà richiesto alla stazione appaltante di rendere disponibile, entro un termine di norma non inferiore a 15 giorni lavorativi, tramite la piattaforma per le verifiche a campione dei Comuni, la documentazione di cui all'articolo 11 dell'Allegato A inerente a ogni Comune selezionato.

Articolo 6
Esito delle verifiche

- 6.1 Gli esiti delle verifiche inerenti alla documentazione resa disponibile dalle stazioni appaltanti saranno comunicati dalla Direzione infrastrutture energia e *unbundling* alle medesime stazioni appaltanti interessate entro le tempistiche di cui all'articolo 13 dell'Allegato A.
- 6.2 Qualora le verifiche relative alla documentazione abbiano dato esito non conforme, le medesime stazioni appaltanti saranno tenute a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 11 dell'Allegato A inerente a tutti i Comuni elencati, rispettivamente, nella:
 - a) Comunicazione di completamento invii (in caso di Comuni ricadenti nel regime semplificato individuale per Comune);
 - b) Dichiarazione *ex legge* 124/17 (in caso di Comuni soggetti al regime semplificato d'ambito *ex legge* 124/17).